

IL CONCETTO DI «POPOLO» NELLA PROSPETTIVA INTERGENERAZIONALE

THE CONCEPT OF «PEOPLE» FROM AN INTERGENERATIONAL PERSPECTIVE

doi: 10.54103/2464-8914/30341

RAFFAELE MARZO

 ORCID: 0009-0006-0514-8225

Università degli Studi Niccolò Cusano (ROR: 032c3ae16)

Contacts: avv.raffaelemarzo@gmail.com

ABSTRACT ITA

© Raffaele Marzo

Il «popolo» è generalmente considerato tra i concetti più complessi e meno afferrabili. La scienza giuridica da tempo dibatte proposte definitorie antitetiche; nondimeno, in sede di teoria generale del diritto, il «popolo» transita ad elemento costitutivo dello Stato (unitamente a “territorio” e “sovranità”) favorendo talune suggestioni concettuali, relativamente alla dicotomia “Stato ordinamento” – “Stato soggetto”. Le acquisizioni disponibili vogliono essere qui provate (e, magari, portate ad uno svolgimento successivo) collocando il concetto di «popolo» nel dibattito dell’interesse «generazionale» (con riferimento all’esperienza italiana, ad esempio, la legge costituzionale n. 1/2022 ha formalizzato il rapporto tra la Repubblica e la tutela delle generazioni future, appunto). In relazione a quanto abbozzato, il proposito è quello di ricercare l’esistenza o meno di una configurazione del “popolo del futuro”. Non a caso, se occuparsi del “futuro” confà a legittime politiche di programma, è il fronte teorico-giuridico a richiedere un supplemento di studio utile a vagliare il profondo ripensamento che, eventualmente, verrebbe a determinarsi.

Published online:
30/12/2025

Parole chiave: popolo; Costituzione; generazioni future



ABSTRACT ENG

The «people» is generally considered one of the most complex and least graspable concepts. Legal science has long debated antithetical definitional proposals; nevertheless, in the general theory of law, «people» transits to the constitutive element of the State (together with “territory” and “sovereignty”) favouring certain conceptual suggestions, relative to the dichotomy “State order” – “State subject”. The acquisitions available want to be tested here (and, perhaps, taken to a later development) by placing the concept of «people» in the debate of “generational” interest (with reference to the Italian experience, for example, constitutional law no. 1/2022 formalised the relationship between the Republic and the protection of future generations, precisely). In relation to what has been sketched out, the purpose is to seek the existence or otherwise of a configuration of the “people of the future”. It is no coincidence that, if dealing with the “future” suits legitimate programme policies, it is the theoretical-legal front that requires further study to examine the profound rethinking that would eventually take place.

Keywords: people; Constitution; future generations

Sommario: 1. Prime considerazioni sull'attitudine del «popolo» a manifestarsi come teoria e come problema. – 2. Il «popolo»: fisionomia, identificazione e spazio territoriale. – 3. «Popolo» e sovranità: una relazione insopprimibile? – 4. «Popolo», rappresentanza, Nazione. – 5. Dilemmi sul «popolo del futuro» e sulla (incerta) configurabilità delle posizioni giuridiche soggettive. – 6. L'incognita sull'esercizio del potere e dintorni. – 7. Considerazioni finali.

1. PRIME CONSIDERAZIONI SULL'ATTITUDINE DEL «POPOLO» A MANIFESTARSI COME TEORIA E COME PROBLEMA

Il «popolo» ha sollecitato, nel tempo, questioni diverse, molteplici varianti interpretative ed investito altrettanti settori di studio scientifico. Nel tempo, esso si è offerto, cioè, a una pluralità di letture¹: elemento di comprensione storica², entità sociale³ propensa a occupare il discorso politico⁴, dogma teorico-costituzionale⁵, parametro di analisi dell'evoluzione sociale ed evoluzione giuridica⁶ e, infine, quale figurazione teologica⁷. Insomma, un coacervo di prospettive – ciascuna meritevole nel componimento e negli esiti raggiunti – che riflette l'assoluta rilevanza dell'oggetto prediletto e attenzionato nelle pagine che seguono.

Contenendo la trattazione ai profili giudico-costituzionali⁸ e as-

¹ Merker, 2009, p. 13: «[...] Come tutti i concetti, anche quello di «popolo» è un insieme di molte determinazioni.».

² Ivi, pp. 13-37; si v., ancora, Ascheri, 2002, pp. 173-184.

³ A tal riguardo non può che rilevare l'impianto teorico-concettuale di Weber: si v., Messner (ed.), 2007, pp. 15-42, che raccoglie ampi stralci della nota opera *Wirtschaft und Gesellschaft*.

⁴ Ricciardi, 1990, pp. 303-369, il quale, in apertura del saggio, rileva che «[...] popolo e società ma anche stirpe, nazione o nazionalità, ceto, classe hanno sempre occupato nel discorso politico una posizione ambigua e spesso incontrollabile, necessaria soprattutto a permettere la costituzione di una autorità sociale che renda valide ed efficaci le norme e ne sostenga l'ordinamento».

⁵ Sulle difficoltà di definizione del concetto di popolo da un punto di vista giuridico cfr., Romboli, 1984, pp. 159-180. Altresì, Benvenuti, 2015, p. 275 e ss.

⁶ Interessanti spunti in Buffoni, 2025, pp. 325-372, la quale, nella propria relazione svolta al Convegno su «*I referendum nell'esperienza costituzionale repubblicana*», tenutosi a Catanzaro il 21-22 giugno 2024, ha messo in rilievo quanto «ruota attorno alla sovranità del popolo nella Repubblica democratica e alla competizione per la sua manifestazione più autentica, il referendum o la legge parlamentare. Sembra una contesa per l'autenticità in senso proprio, per un popolo autore, che ha autorità su sé stesso e che agisca da sé» (cit., pag. 325). Invece, in termini generali, Marcenò, 2025, *passim*.

⁷ Scorrano, 2022; con diversificato approccio, poi, Anelli, 2019a; Anelli, 2019b. Per certi aspetti, vale la pena citare, le «massime» pagine di Luciani, 2013, pp. 98-115.

⁸ Rileva qui l'ovvia constatazione di un legame immanente. Ad es., con riferimento alle dinamiche europee, Luciani, 2000, pp. 367-406, ha sostenuto che «una comunità politica non può darsi senza un popolo [...] Senza popolo non ci sono né Costituzione, né cittadinanza, né diritti di cittadinanza».

sunti taluni corollari ispirati alle costruzioni dommatiche elaborate dalla dottrina, il lemma «popolo» assume una fisionomia cangiante⁹. Innanzitutto, annoverato tra gli aspetti fondamentali dello Stato¹⁰, esso descrive la «collettività o il gruppo sociale che si dà un ordine e che è ordinato»¹¹. In tal senso il «popolo» è riconosciuto dalla spontanea aggregazione di individui i quali, avvinti dal desiderio di soddisfare interessi *indefiniti e illimitati*¹², formano un gruppo in grado di autodeterminarsi e di imporre la scelta sui fini selezionati a tutti i consociati. Dunque, una «collettività umana sottoposta stabilmente, in un determinato ambito spazio-temporale, ad un potere effettivo e indipendente»¹³. Proseguendo nello svolgimento, il «popolo» compare, nominalmente, nell'art. 1, ove indica il soggetto cui appartiene la sovranità¹⁴, e nell'art. 101, laddove identifica l'entità in nome del quale è «amministrata la giustizia», cioè il fondamento da cui derivano il governo e la giurisdizione¹⁵. In tal senso, allora, secondo alcuni il «popolo [...] è il sovrano che costituisce l'ordinamento democratico della Repubblica e anche ciò che è costituito, ordinato»¹⁶. Ne consegue una duplice accezione: «[...] come soggetto, cioè come colui che stabilisce l'ordinamento, la Repubblica democratica, e come oggetto, ossia ciò che è ordinato o costituito»¹⁷.

⁹ Nocilla, 1985, pp. 342-343, rinviene già nell'etimologia della parola «popolo» l'ambivalenza del concetto. Si v., anche, Romeo, 2025, che segnala l'esistenza di «[...] una attualità perenne del concetto di popolo, accompagnata da un'ambiguità costante nel suo utilizzo, sia nella retorica politica sia nel dibattito pubblico.»

¹⁰ Modugno (ed.), 2021, p. 52; l'A. aggiunge che «Il dato primordiale dello Stato è indubbiamente il popolo, l'insieme degli uomini che formano il gruppo sociale, la collettività che si ordina e che è ordinata». Inoltre, Crisafulli, 1970, p. 51, teorizza che territorialità, plurisoggettività, e sovranità rappresentano il *proprium* dell'ordinamento giuridico statale, «criteri definitivi che devono insieme concorrere per distinguerlo da ogni altro ordinamento».

¹¹ *Ibidem*.

¹² Imbellone, Lafussa, 2023, p. 503, nella misura in cui, così come affermato nell'*incipit*, «[...] Una riflessione sulla responsabilità generazionale porta con sé la necessità di soffermarsi sul tema della posterità, dell'oltre, del tempo in futuro».

¹³ Modugno, *op. cit.*, p. 53; Crisafulli, 1970, p. 60, precisa che «perché questo concetto di popolo assuma valore propriamente giuridico è necessario fare un passo oltre e individuare nei caratteri della permanenza, della necessità e della generalità la natura giuridica della sottoposizione al potere (quindi all'autorità) della collettività».

¹⁴ Morrone, 2018.

¹⁵ Bindi, 2018, pp. 257-262.

¹⁶ Pinna, 2019, pp. 1.

¹⁷ *Ibidem*.

Premesso quanto innanzi, e nonostante l'accennata varietà di temi emergenti come possibili piste di approfondimento, l'idea è quella di cimentarsi con gli sviluppi di qualcosa di *ulteriore*¹⁸, vale a dire con «[...] l'idea che il diritto debba occuparsi del futuro e dei suoi 'abitatori' [...]»¹⁹. In questa prospettiva, com'è noto, il legislatore costituzionale italiano ha predisposto un disegno di legge di revisione costituzionale volto a modificare l'art. artt. 9 (ma anche l'art. 41) della Costituzione al fine di inserire un espresso riferimento alla tutela dell'ambiente e agli interessi delle future generazioni²⁰. Con la sua approvazione, il co. 3 dell'art. 9 Cost. stabilisce che «*La Repubblica tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali*». Complessivamente considerata tale introduzione determina, secondo alcuni, benché non in maniera esplicita, una valorizzazione di quel principio di sviluppo sostenibile che, come si è detto, ricomprende in sé in modo sostanziale la necessità di offrire tutela alle generazioni future da sostanzarsi nella promozione di un modello di sviluppo appunto sostenibile sotto il triplice profilo sociale, economico e sociale²¹.

In altri termini, ampliando la visuale al dibattito²² suscitato dalla rilevata «responsabilità intergenerazionale»²³, scopo del saggio è quello di ispezionare – e, all'esito, *verificare* – l'ipotizzata²⁴ configurazione del “popolo del futuro”, in quelle che l'ordinamento italiano conosce con l'appellativo di «generazioni future»²⁵. La tensione all'*avvenire* ha indotto parte della dottrina a riscontrare un concetto di «popolo» (vagamente inteso nell'accezione riconducibile all'art. 1 Cost.) mediante un riferimento – implicito o tal-

¹⁸ Malvicini, 2022.

¹⁹ D'Aloia, 2017, p. 293; suggestiva è anche la riflessione di Zagrebelsky, 2017, p. 124-125.

²⁰ D'Aloia, 2022, pp. 1-8.

²¹ Violini, Formici, 2021, p. 38, le quali, con specifico riferimento agli interessi delle generazioni future, pure appuntano il «[...] rilievo critico di chi ne considera la sostanziale fumosità, in forza della mancanza di chiarezza su chi sia il soggetto tenuto a far rispettare il dovere stesso» (cit., p. 39).

²² Bifulco, D'Aloia (eds.), 2008; D'Aloia, 2017, pp. 293-337; si v., anche, benché criticamente, Cirillo, 2023a, pp. 1-16.

²³ Bifulco, D'Aloia (eds.), 2008.

²⁴ D'Orazi, 2022, spec. p. 95 e ss.

²⁵ Per alcuni profili di specifico interesse, si v., Porena, 2018, p. 155 e ss.

volta esplicito – alla tutela delle generazioni future²⁶. Secondo tale linea di pensiero, allora, «l'esercizio delle prerogative sovrane non potrebbe farsi carico, unicamente, di preoccupazioni legate al presente ed ai bisogni contingenti dei soli cittadini-elettori perché ciò finirebbe per contraddire quella stessa nozione di «popolo» [...] che solo nella sua pienezza e complessità, farebbe dello stesso il legittimo titolare della sovranità»²⁷.

Avanzando nella trattazione, qualche asciutto interrogativo può agevolare la comprensione: cos'è il «popolo»? Qual è la sua fisionomia? Com'è distinto e identificato? A seguire: può dirsi esistente un «popolo del futuro»? Se sì, con quali caratteristiche? È possibile scorgere qualche comunanza con il «popolo» definito dai giuspubblicisti e teorici del diritto? Se sì, in che termini? Un filone di ricerca tutt'altro che logoro²⁸ e che ha conquistato anche lo spazio costituzionale²⁹ – rinvigorito, in Italia, della positivizzazione – al punto da interpellare il pensiero dogmatico ricostruttivo a confrontarsi³⁰ con le più recenti tendenze dell'ordinamento giuridico.

²⁶ Bartolucci, 2021, spec. p. 217 e ss.

²⁷ Porena, 2018, p. 155 e ss.; sulle stesse posizioni anche Molfetta, 2023, spec. pp. 222-243: «Va rimarcato, quindi, come la locuzione “anche nell'interesse delle future generazioni” (di cui al novellato art. 9, comma 3, Cost.) non costituisca affatto clausola vuota, ancor meno se si tiene conto della circostanza che, da qualche anno a questa parte, nella conduzione della ricerca scientifica si registra una sorta di trasmutazione metodologica, un “passaggio dall'antropocentrismo del diritto all'antropocentrismo del dovere”, anche in ragione delle incombenze che gravano sui presenti per la salvaguardia di coloro che verranno a essere. Si parla, in proposito, di responsabilità intergenerazionale, da intendersi quale plesso di “[...] possibili forme di tutela giuridica, azionabili dagli uomini appartenenti alla generazione vivente, a favore degli interessi degli uomini ancora non esistenti”» (cit., p. 227).

²⁸ Laddove si tenga conto che in termini speculativi la filosofia del realismo – i cui principi sono stati posti da Aristotele e poi fatti propri da Tommaso d'Aquino – ha perorato l'importanza dell'inizio di ogni discorso dall'*ens*, ossia da tutto ciò che in qualche modo è un soggetto titolare dell'atto dell'essere qui e ora. Spunti interessanti nelle opere di Ferdinando Fiorentino, già docente di filosofia teoretica presso l'Università del Salento. Benché, per il diverso tentativo che, a partire da impostazioni tradizionali radicate sulla semantica della presenza, intende reperire una qualche base motivazionale per una responsabilità rivolta al futuro, si v.: Menga, 2014, p. 767 e ss.

²⁹ Palombino, 2020, spec. p. 248.

³⁰ Sotto il profilo metodologico, quindi, vale qui quanto altrove – e per altre questioni (tangenti, talora) – studiato: «Se si apre troppo, la scienza si perde nell'idea, nell'irrealtà. Ma se si chiude troppo, la scienza, che procede per salti, nel tentativo di dire il non detto, finisce per non dire nulla che valga la pena di essere detto e si fa empiria. Piuttosto, i concetti guida sono indispensabili per elaborare teorie interpretative, per razionalizzare “la contingenza e la frammentarietà delle norme” [...]», cfr., Buffoni, *op. cit.*, pp. 327-328.

Considerata la complessità del tema proposto, il piano della ricerca è piuttosto lineare; lo scritto è così organizzato: identificazione del concetto di «popolo» secondo le riflessioni esposte dalla dottrina (§2); segue la narrazione del legame tra «popolo» e sovranità (§3) e l'esame delle suggestioni svolte con riferimento alla rappresentanza (§4). Adagiato su una mole non indifferente di riflessioni è affrontata la questione del "popolo del futuro" unitamente alla verifica delle ipotetiche posizioni giuridiche soggettive (§5) e, infine, correlato allo svolgimento prescelto, sopraggiunge l'analisi che investe l'esercizio del potere.

2. IL «POPOLO»: FISIONOMIA, IDENTIFICAZIONE E SPAZIO TERRITORIALE

L'intento ambizioso è quello di fissare alcuni punti fermi e, se del caso, cogliere talune conseguenze più rilevanti che possono farsi derivare.

In primo luogo, tenuto conto delle proposte definitorie avanzate in dottrina, il «popolo» può essere considerato in *senso plurale*, come un'entità scomponibile in gruppi e sottogruppi³¹, o in *senso unitario*, quale aggregazione di individui accomunati dalla sottomissione ad un medesimo ordine giuridico statale.

Collocando il concetto nella realtà statuale³², esso deve confrontarsi con la dimensione storico-temporale, in ciò avvicinandosi alla nozione di *comunità*, riguardo alla quale può essere riconosciuto come l'insieme dei suoi membri «nel corso di vita della medesima, quale viene svolgendosi nel tempo»³³. In tale prospettiva, il «popolo» rappresenta l'unità spirituale e politica delle *generazioni* nel loro divenire, basata sulla *communio utilitatis*, quest'ultima posta a fondamento dell'adesione, espressa o tacita, al gruppo di individui che abita un certo territorio³⁴. In altre parole, unità che non si palesa in espressioni puntuali di volontà, bensì nel consen-

³¹ Romano, 1946, *passim*, secondo il quale ambedue dando realizzando un ordinamento giuridico autonomo.

³² Modugno, 2002, p. 54. Altresì, i rilevati «elementi che possono essere richiamati per tracciare un itinerario sulla dissoluzione del primato del concetto di stato [che, ndr] sono multiformi e non tutti approdano ad una esplicita critica della nozione di stato»: Bixio, 2016, pp. 305 – 324 (per la cit., p. 306).

³³ Nocilla, *op. cit.*, p. 344; v., anche, Lavagna, 1957, p. 91 ss.

³⁴ Crisafulli, 1964, p. 395 e ss.

so duraturo e nell'osservanza dei precetti imposti dagli organi dello Stato-apparato.

Tuttavia, se è vero che «il dato primordiale dello Stato è indubbiamente il popolo»³⁵ esso non è un «qualsiasi gruppo umano [...] ma soltanto quello che si forma per il soddisfacimento di interessi indefiniti e illimitati o, per meglio dire, che si vengono definendo e graduando attraverso libere scelte (politiche) degli individui che lo compongono e che si trovano, conviventi, a dover cooperare per ottenere quel soddisfacimento, individuando ed enucleando, a volta a volta, interessi di gruppo (collettivi), con correlativa riduzione talvolta compressione degli interessi meramente individuali»³⁶. L'accezione modugnana permette di cogliere un profilo caratteristico del «popolo» quale elemento dello Stato³⁷: un gruppo, un insieme di individui che liberamente si forma attorno alla necessità di raggiungere dei fini e che, quindi, ricerca mezzi opportuni per la loro realizzazione³⁸. Il gruppo costituito, quindi, non solo si *autodetermina*, ma è in grado *imporre* a tutti i membri la preferenza del fine anteposto³⁹.

Per la stessa dottrina, poi, coloro i quali formano il gruppo per esaltarsi a «popolo» devono trovarsi congiuntamente e per un certo tempo nel medesimo luogo. Il «popolo» è *situato* e abita una porzione di «territorio»⁴⁰; dunque, su tale area⁴¹ esso stipula⁴² momenti di confronto, interazione ed esplicita la sua congenita autonomia. In altri termini, «la *coesistenza spazio-temporale* degli individui costituenti il gruppo è condizione necessaria perché

³⁵ Modugno, 2002, p. 62.

³⁶ *Ibidem*.

³⁷ Si v., però, *infra* nt. 42.

³⁸ Altri, invece, rinvencono nel «popolo [...] una comunità di persone legate da un vincolo riconosciuto, le quali intendano istituzionalizzarlo; si tratta di una collettività che non viene mai meno perché non cambia nel continuo rinnovarsi dei suoi singoli elementi». Così, portando a svolgimento l'assunto, il «popolo è costituito dalle persone che fanno parte dello Stato in quanto ne hanno la cittadinanza»: Barile, Cheli, Grassi (eds.), 2011, pp. 8-9. Sulle implicazioni popolo-cittadinanza si v., il recente contributo di Cortese, 2025, pp. 71-79.

³⁹ Modugno, 2002, p. 62: ovvero, secondo l'A. citato, la «formazione di un'autorità (da *auctor*: generatore, promotore)».

⁴⁰ Cuccodoro, 2003, *passim*.

⁴¹ Scaccia, 2017, *passim*.

⁴² Cuccodoro, 2019, p. 133, segnala la «dilatazione dello "spazio" e del "confine" dei diritti e della generazione ultima dei diritti nuovi sbaraglia e fa sbriciolare ogni difesa [...] dei "territori" della sovranità; questa, fino a qualche tempo fa, era una vera e propria certezza».

la collettività sia propriamente un popolo»⁴³. Interessante è qui aggiungere, giacché esplica l'ultimo intendimento, che «la realtà umana (il *Da-sein*) è spaziale per sua natura. [...]»⁴⁴; del resto, «appare indubbia, infatti, la necessità di un territorio per la esistenza dell'istituzione statale (dal Klüber definita, fra i primi, come una società di cittadini «con una determinata sfera territoriale») [...]»⁴⁵. Nondimeno, rilevata la «pluridimensionalità del fenomeno territoriale»⁴⁶ deve dedursi, senza smentire quanto sopra sostenuto, che, «nella sua *materialità*, esso rileva per il diritto come *luogo* o *base spaziale esteriore* dell'organizzazione statale in cui si svolge il potere dello Stato; nella sua *immaterialità*, invece, il territorio è sfera conchiusa *dell'imperium*, *modalità topografica del diritto*, *forma della giuridicità*»⁴⁷.

In definitiva, allora, il «popolo» non è assumibile all'ipotetica⁴⁸ compresenza di individui in una dimensione astratta⁴⁹, bensì circoscrive una pluralità di individui che perdura costantemente in un luogo (fisico) ed è subordinata ad un potere concreto e incondizionato⁵⁰.

⁴³ *Ivi*, p. 63. Barile, 1978, p. 11, predilige il legame «popolo»-cittadinanza laddove il primo «è costituito dalle persone che fanno parte dello Stato in quanto» sono titolari della seconda.

⁴⁴ D'Alessandro, 2007, p. 564.

⁴⁵ *Ibidem*; tuttavia, l'A. indaga «se ciò implichi che il territorio ne sia pure elemento costitutivo» dell'istituzione statale. E' sviscerata l'analisi della gispubblicistica tedesca – Gaber e Jellinek – fino a enucleare «l'influenza di due diversi riduzionismi, speculari fra loro, in una prospettiva metodologica pan-normativista e in una anti-normativista», ovvero le due opposte teoriche kelseniana e schmittiana: «mentre per Kelsen l'origine dell'ordinamento è tutto nella sua *Grundnorm*, per Schmitt l'occupazione della terra (*Ortung*) è l'atto primordiale che istituisce il diritto» (per la *cit.*, p. 565).

⁴⁶ *Ivi*, pp. 566-567.

⁴⁷ *Ivi*, p. 567.

⁴⁸ O, anche, nel paradosso noto della c.d. non-identità delle future generazioni; si v., Parfit, 1984, *passim*, che, come rileva Porena, 2022, p. 133 (e anche nt. 46), è una riflessione che «pone problemi tutt'altro che irrilevanti».

⁴⁹ Rispetto a quanto affermato, però, deve annotarsi, quantomeno per rigore di studio, l'impostazione (in parte divergente) secondo la quale «in quanto unità ideale comprende anche le generazioni passate e quelle future e non va confuso con la somma dei singoli individui che ne fanno parte in un dato momento storico»: Rossano, 2006, p. 38. Altra accezione lo intende come «comunità volta a perpetuarsi nel succedersi tra generazioni»: Porena, 2022, p. 129; ancora, Imbellone, Laffusa, 2023, p. 506 (e nt. 23), i quali prediligono la figurazione dell'«umanità che si perpetua».

⁵⁰ Crisafulli, 1970, p. 80, secondo l'A., infatti, fondamentale è il rilievo del territorio come «elemento integrante e specificante della sovranità»; ancora, Modugno, 2002, p. 68, sostiene che il territorio è appunto «misura della sovranità».

3. «POPOLO» E SOVRANITÀ: UNA RELAZIONE INSOPPRIMIBILE?

In linea di massima la *titolarità* della sovranità è *attribuita* ai membri della comunità uniti fra loro dal punto di vista spirituale e politico. Nell'accezione teorico-generale⁵¹, allora, la sovranità di cui il «popolo» è *titolare* è *assoluta e perpetua*.

Venendo al piano costituzionale, il testo italiano fissa nominalmente il termine «popolo» e, indubbiamente, *l'appartenenza*⁵² della «sovranità» al «popolo», così consentendo di dare maggiore sostanza all'esordio enfatico dello stesso testo⁵³, unitamente all'esaltazione quale corollario del potere del «popolo» di orientare e controllare l'operato dello Stato-apparato⁵⁴. Infatti, ciò che connota uno Stato democratico è «l'imperio di regole giuridiche – sostanziali e processuali –, scritte e fatte osservare da genuini e indipendenti rappresentanti del Popolo e nelle quali siano sempre, e prima di tutto, presenti (come oggetto fondamentale di ogni rispetto e tutela) le libertà inviolabili, la dignità e l'uguaglianza degli uomini»⁵⁵.

Il legame, costituzionalmente istituito, fra «popolo» e «sovranità» induce a dissociare la *titolarità* dall'*esercizio della prerogativa*: il titolare della sovranità, da un lato, e un «popolo» che la esercita «nelle forme e nei limiti della Costituzione», come stabilisce l'art. 1 Cost.⁵⁶, dall'altro.

⁵¹ Si v., però, Buffoni, *op. cit.*, p. 328, la quale avverte che «[...] la sovranità del popolo è un concetto dogmatico del diritto costituzionale statuale e non solo un concetto di teoria dello Stato. E il giurista costituzionale non può dedurre da quest'ultima conseguenze giuridiche che non siano compatibili con le regole che nel diritto costituzionale vigente rendono democratica la Repubblica e sovranano il popolo».

⁵² Falzone, Palermo, Cosentino (eds.), 1948, p. 22: «Il proponente la parola "appartiene" [...], on. Fanfani, spiegò che la parola "è sufficiente a indicare un tempo la fonte, il fondamento e il delegante della sovranità", cioè il popolo».

⁵³ Crisafulli, 1985, p. 91 e ss.

⁵⁴ Amato, 1962, p. 74 e ss.

⁵⁵ Sandulli, 1990, p. 6. Tale intendimento è certamente provato – così come il costituzionalismo contemporaneo – dall'avvertito «processo di mondializzazione dei rapporti giuridici, che coinvolge ormai pienamente il piano dei rapporti di tipo costituzionale»: Azzariti, 2014, pp. 13-33 (cfr., per la *cit.*, p. 24).

⁵⁶ Morrone, 2018, p. 13-20, il quale, analizzando la i significati di popolo, identità, Costituzione, sostiene che «a differenza di quanto si riteneva negli anni '30 del Novecento, circa l'unità politica presupposto necessario di una Costituzione, il popolo non preesiste al processo di formazione dello Stato; il popolo assume forma e contenuto a partire dalla costruzione dello Stato. [...] È una comunità politica organizzata attraverso il diritto». Ancora, Buffoni, *op. cit.*, pp. 325-326, riflettendo «sulle disposizioni che regolano il referendum abrogativo e appro-

In tal senso, l'accoglimento in sede di diritto positivo del principio della sovranità popolare si ripercuote⁵⁷, indiscutibilmente, sul concetto stesso di «popolo». Quanto innanzi, nella nota teorizzazione crisafulliana, manifesta una preordinata «esaltazione mistica dello Stato»⁵⁸ che quasi svislaccia la sovranità popolare la quale «prima dunque di essere un principio ideologico affermato nel testo costituzionale, è la fonte dello stesso testo costituzionale e dell'intero ordinamento della Repubblica»⁵⁹. Peraltro, la sostenuta non univocità⁶⁰ del concetto di Stato⁶¹ implicherebbe – ove si aderisca a tale configurazione – che la «sovranità popolare», lungi dall'«essere relegata tra le vuote enunciazioni rettoriche»,⁶² è specificazione normativa⁶³ di *spettanza* ed *esercizio*⁶⁴ della medesima in favore del popolo. Quest'ultimo, ancora, rileva con l'affinità di altre astrazioni: quella di Nazione e quella di corpo elettorale. La prima si risolverebbe pur sempre «nel popolo, come generazione attuale dei cittadini, e sovranità nazionale significa perciò, concretamente,

vativo», sostiene che esse «[...] conducono dritto all'inizio e alla fine della Costituzione. Portano alla sovranità dell'art. 1, che il popolo esercita "nelle forme e nei limiti" della Costituzione e alla "garanzia" della rigidità della Costituzione dell'art. 138, che di quella sovranità è, al contempo, forma e limite. Portano al popolo che è il sovrano, il soggetto costituente che pone quella Costituzione e che ripete sé stesso nella Costituzione e al popolo costituito, che partecipa, a sigillo della Costituzione, alla forma costituzionale di legge. Il popolo dell'art. 1 è, cioè, il popolo della fondazione, dell'origine, che sta prima della Costituzione e costruisce ciò che prima non c'era, un tempo nuovo, ma è il medesimo popolo costituito che sta dentro la Costituzione e vi agisce politicamente».

⁵⁷ Affinché la stessa «sovranità del popolo» non finisca per essere «[...] ridotta a una mera apparenza»: cfr., Corte costituzionale, sent. n. 68 del 1978.

⁵⁸ Crisafulli, 1985, p. 95, l'A. richiama l'esperienza della «scuola germanica di diritto pubblico, e più tardi la scuola "giuridica" italiana» (cfr., p. 96).

⁵⁹ *Ivi*, p. 98, logicamente premettendo che «la sovranità popolare sta, innanzitutto, e concretamente, alle origini della vigente Costituzione: nata dalla consultazione popolare diretta del 2 giugno 1946 e dall'opera di un'Assemblea contemporaneamente eletta a suffragio universale». La variante è che l'art. 1, co. 2., Cost. non indica il popolo come fonte di instaurazione del potere statale bensì alla effettiva titolarità (giacché la sovranità non *emana* dal popolo, ma *appartiene* ad esso): Esposito, 1948.

⁶⁰ Crisafulli, 1985, p. 99.

⁶¹ *Ivi*, p. 100 («Non vi è pertanto un solo concetto di Stato; ma ve ne sono due, che spesso vengono confusi per l'identità del nome convenzionalmente adottato a designarli entrambi») nonché p. 101 («*Stato-società*, dunque, e *Stato-governo*»: ossia empiricamente, Stato come i *governanti*, e Stato come *insieme dei governanti e dei governati*) e nt. 6. Altresì, si v., Balloire Pallieri, 1953; Mortati, 1952.

⁶² Crisafulli, 1985, p. 105.

⁶³ *Ivi*, p. 107, ovvero «disposizione di principio avente un preciso contenuto normativo».

⁶⁴ Anche nella dialettica dentro/fuori il diritto: Esposito, 1954, p. 11 e ss; Tosato, 1959, p. 39 e ss. e, anche, nota 41.

sovranità popolare»⁶⁵; la seconda espressione, invece, «a rigor di termini, non è il popolo [...] essendo i due concetti, come i rispettivi fenomeni reali, tra loro distinti e non coincidenti, il riferimento fatto dalla seconda parte dell'art. 1 della Costituzione al popolo non può, comunque, significare riferimento al corpo elettorale»⁶⁶.

Nel tornante teorizzato da Vezio Crisafulli lo sbocco immediatamente seguente è quello di riconoscere nel «popolo» una «figura giuridica soggettiva»⁶⁷. Si tratta, beninteso, di una costruzione speculativa tutt'altro che pacifica; non a caso, il suo stesso ideatore circoscrive la prospettiva affermando l'assenza di una «vera»⁶⁸ e propria soggettività tale da contrapporsi a quella statale, ma rinvenendo, mediante approcci teleologici, l'esistenza di una «collettività di soggetti reciprocamente collegati ad unità»⁶⁹.

Per restare all'esperienza italiana, l'ordinamento costituzionale si allontana dalla costruzione fissata sul dogma della sovranità dello Stato-soggetto e transita verso la diversa impostazione centrata sulla sovranità popolare e sul conseguente carattere strumentale assunto dallo Stato-soggetto⁷⁰.

4. «POPOLO», RAPPRESENTANZA, NAZIONE

Se vale quanto poc'anzi esposto, allora, il «popolo deve preesistere come molteplicità, come soggetto socio-economico, alla sua rappresentazione unitaria in forma parlamentare ed essere capace di agire politicamente»⁷¹. Nei discorsi sulla rappresentanza⁷² il «popolo» compare come concreta molteplicità di uomini *identificati* e come astratta *unità politica d'individui* socialmente con *interessi diversi e diversi orientamenti*⁷³. Appare perciò difficoltoso pensare al «popolo» come qualcosa di diverso da un'entità *tangibile*, vale a

⁶⁵ *Ivi*, p. 109; v., anche, Lavagna, 1957, p. 54, per il quale l'espressione «Nazione» indica sempre il «popolo».

⁶⁶ Crisafulli, 1985, pp. 113-114.

⁶⁷ *Ivi*, p. 120.

⁶⁸ *Ivi*, p. 121.

⁶⁹ *Ibidem*.

⁷⁰ *Ivi*, p. 143.

⁷¹ Buffoni, *op. cit.*, p. 332.

⁷² Nocilla, Ciaurro, 1987, *passim*. Interessante, altresì, la raffinata esposizione di Girelli, 2018, pp.15-49.

⁷³ Crisafulli, 1955, spec. p. 144.

dire come una collettività concretamente formata che agisce dinamicamente. In questa variante, allora, parimenti «appare oltremodo difficile pensare un popolo che non sia reale e sensibile, visibile empiricamente, senza avvatarsi recursivamente in un discorso inconcludente»⁷⁴.

Il «popolo» nell'accezione di *entità plurale* assurge a rappresentarsi⁷⁵ senza smarrire sua la conformazione. Ove prescelta – prescindendo da fattori ed elementi di dettaglio –, la rappresentanza è quindi congegno, *fictio* utile a conservare «il crisma della democraticità»⁷⁶. Senza ulteriormente sollecitare la costruzione pubblicistica del concetto, il rappresentante non prescinde dal «popolo», bensì lo esalta: rappresenta cioè il «popolo» (concreto⁷⁷) e di esso è chiamato ad occuparsi; idealmente chiamato a far meglio per il raggiungimento dell'interesse di coloro che rappresenta. Il rappresentante, così, rappresentando il «popolo» (essendo egli stesso parte di quel «popolo» che riproduce), *decide* “per gli altri”, agisce, *in senso lato, politicamente*, tenendo conto della volontà collettiva del «popolo» che lo ha individuato. Diversamente, non c'è rappresentanza di alcun «popolo». Dunque, «se il rappresentato non (pre)esiste politicamente al rappresentante, se il popolo non fosse già una persona rappresentativa della moltitudine, se la forma politica gli fosse miracolosamente conferita dal rappresentante della teologia politica, non ci sarebbe chi rappresentare, raffigurare e non sarebbe sovrano il popolo rappresentato»⁷⁸.

Nel concreto, l'art. 67 della Costituzione italiana prevede che «ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione [...]». Sbocco immediato è quindi la Nazione: «il popolo concreto, che è molteplice e come tale deve essere rappresentato in un sistema democratico, allo stesso tempo è la rappresentazione del popolo come unità»⁷⁹. L'interpretazione⁸⁰ del riportato frammento costi-

⁷⁴ Pinna, 2019, p. 2.

⁷⁵ Ferrara, 1998, pp. 22-23: «[...] la proiezione dell'entità da rappresentare, cioè l'organo che la rappresenta, deve configurarsi in modo da riprodurre la struttura plurale [...]»; v., ancora, Girelli, 2018, p. 29, ove è ripreso il medesimo inciso.

⁷⁶ Girelli, 2019, p. 29.

⁷⁷ E, quindi, non già «ideale»; asserzione, però, ancora di recente dibattuta: Gemma, 2021 e Ruggeri, 2022.

⁷⁸ Buffoni, *op. cit.*, pp. 332-333.

⁷⁹ Pinna, *op. cit.*, p. 2.

⁸⁰ Martinelli, 2018, pp. 72-76. Principato, 2012, pp. 1-24.

tuzionale implica un certo legame⁸¹ poiché in un ordinamento nel quale la sovranità «appartiene popolo», la rappresentazione di ciò che unisce interessa la stessa rappresentanza democratica⁸². Questa presuppone un «popolo» *composto* (ovvero *composito* nella dinamica della c.d. rappresentanza territoriale) e *compiuto* il quale, nelle alterne vicende della propria storia, intende agire in forma collettiva.

Non è peregrino, pertanto, scorgere che «[...] una dottrina interpretativa della rappresentanza-rappresentazione della nazione ha bisogno di un concetto del popolo, concreto e rappresentato»⁸³, tanto più che «l'*autorità* della persona rappresentativa è cioè conferita al rappresentante dal popolo che lo elegge e la volontà di quello vale come volontà comunitaria. Così il popolo ha accettato che la deliberazione parlamentare valga come la propria legge»⁸⁴.

Del resto, la stessa deliberazione legislativa è «valore rappresentativo della comunità politica ex art. 67 Cost. Così facendo, l'art. 70 'fa' la legge nel preciso senso che questa non esisterebbe come legge, non sarebbe valida, senza quella disposizione e costituisce la potestà suprema – perché consente nel deliberare la volontà generale – di fare e disfare le leggi come competenza dei rappresentanti»⁸⁵.

Ecco perché in assenza di «popolo» ogni altro costrutto – ad esso legato o *costituzionalmente* connesso – sarebbe, a sua volta, irrazionale.

5. DILEMMI SUL “POPOLO DEL FUTURO” E SULLA (INCERTA) CONFIGURABILITÀ DI POSIZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE

Allo sguardo del giurista contemporaneo, accanto al «popolo» – o, meglio, quello stilizzato e fuoriuscito dall'intreccio appena esposto –, si materializza un'altra *entità*. Com'è noto, infatti, la modifica dell'art. 9 della Costituzione italiana (operata della l.c.

⁸¹ *Ivi*, p. 74: «La norma ribadisce la rappresentanza politica nazionale come prospettiva verso cui deve essere improntata l'attività del parlamentare».

⁸² Carlassare, 2016, p. 151.

⁸³ Pinna, *op. cit.*, p. 2.

⁸⁴ Buffoni, *op. cit.*, pp. 336-337.

⁸⁵ *Ivi*, p. 337.

n. 1/2022) ha sancito l'ampliamento⁸⁶ della previgente «generica tutela del paesaggio» ad una forma ulteriore che coinvolge l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi «anche nell'interesse delle «generazioni future»⁸⁷. Queste ultime sono divenute⁸⁸, talvolta confortate dal dato costituzionale⁸⁹, un tema foriero di sviluppi pratici e interpretativi⁹⁰.

Rispetto alla visuale di studio prescelta interpella, innanzitutto, un moto dubitativo in ordine a quale sia (e non quale possa essere) il “popolo del futuro” e, a ciò connesso, se le «generazioni future» conservano in qualche misura i tratti tipici conosciuti dal «popolo».

Nel tentativo di avanzare una risposta ragionevole, è il caso di procedere per gradi.

⁸⁶ Prosperetti, 2024, p. 2, secondo il quale «La riforma costituzionale viene a dare una prospettiva dinamica alla tutela dell'ambiente che viene ad essere garantita non solo per le attuali contingenze, ma anche nell'interesse delle future generazioni».

⁸⁷ Clementi, 2022, spec. p. 51.

⁸⁸ A tal riguardo, un breve cenno al contesto internazionale è quanto mai doveroso. Il primo evento, convocato dalle Nazioni Unite sul tema crisi ambientale, risale alla *Conferenza di Stoccolma sull'Ambiente Umano* del 1972. A seguire, nel 1987, è stato pubblicato il rapporto «*Our common future*», elaborato finale della Commissione mondiale sull'ambiente e lo sviluppo, istituita in ambito ONU nel 1983 e presieduta da Gro Harlem Brundtland. In esso si legge: «Lo sviluppo sostenibile è uno sviluppo che soddisfi i bisogni del presente senza compromettere la possibilità delle generazioni future di soddisfare i propri». A questa prima idealizzazione delle «generazioni future» hanno fatto riferimento tutti i documenti e le conferenze globali successive, fino all'adozione, nel settembre 2015, dell'*Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Sostenibile*, quale frutto di un lungo negoziato politico che, sulla spinta della Conferenza Rio+20 e a partire dalla necessità di riformulare e rafforzare gli *Obiettivi di Sviluppo del Millennio*, ha portato alla definizione di un nuovo quadro di riferimento per lo sviluppo sostenibile (ispirato al principio dell'integrazione e del bilanciamento di tre specifiche dimensioni).

⁸⁹ Non mancano, cioè, riferimenti più o meno espliciti; così, a titolo meramente esemplificativo, si segnala come la Costituzione tedesca prevede la responsabilità dello Stato verso le generazioni future per la garanzia delle fondamentali condizioni di vita. Secondo la Costituzione francese, lo sviluppo sostenibile non deve compromettere la capacità delle generazioni future e degli altri popoli di dare risposta ai loro specifici bisogni. Il Portogallo prevede nella propria Costituzione la salvaguardia della capacità di rinnovamento delle risorse naturali ai fini della solidarietà intergenerazionale. Anche il Belgio tutela costituzionalmente gli obiettivi di sviluppo socioeconomico e ambientale tenendo conto della solidarietà tra le generazioni. Si v., per i puntuali richiami, Porena, 2022, p. 132, nt. 41.

⁹⁰ Gemma, 2020, pp. 427-475, il quale, interrogandosi sulla possibilità di «configurare a livello costituzionale il riconoscimento e la tutela di diritti delle generazioni future» e se la «costituzionalizzazione, a livello di principi, dei diritti delle generazioni future ha una ricaduta notevole nella protezione di questi ultimi oppure ha un impatto limitato sul piano pragmatico», sostiene sì l'esistenza di un «fondamento etico-politico» dei diritti delle «generazioni future» ma intravede limitazioni «sul piano della loro tutela».

Preliminarmente – e, quindi anteriormente ad ogni altra supposizione –, giova spendersi nel ricercare la configurabilità o meno di posizioni giuridiche soggettive in capo a soggetti non ancora esistenti benché idealmente *intesi* – o, comunque, *congetturati* – dalla Costituzione⁹¹. Su questo versante, però, il giurista non può non considerare, ad esempio, il canone di cui all'art. 1, comma 1, del Codice civile. Quest'ultimo, invero, riconnette al momento della nascita l'acquisto della capacità giuridica, che per le persone fisiche equivale alla soggettività giuridica, intesa come potenziale idoneità ad essere titolari di una qualunque posizione giuridico-soggettiva. A seguire, il comma 2 della disposizione poc'anzi citata ipotizza il riconoscimento dei diritti anche in capo a colui che ancora non è nato, a patto che egli sia stato almeno concepito⁹². In altri termini, l'ordinamento italiano (nella sua proiezione civilistica) identifica i propri destinatari mediante criteri oggettivi (vale adire la nascita e/o il concepimento) ravvisabili secondo coordinate spazio-temporali. Non contempla, invece, collettività diverse da quelle istituzionali o comunque costituite nelle forme ammesse dall'ordinamento. *Ergo*, "soggetti" non ascrivibili nelle categorie esposte ovvero, in termini più asciutti, le «generazioni future» possono definirsi, *a contrario*, come tutti gli individui non concepiti⁹³. A questo punto, l'avanzamento è generalmente⁹⁴ sollecitato dalla prospettiva hohfeldiana⁹⁵: se vi è una pretesa, è necessario e, in ipotesi, sufficiente che vi sia un

⁹¹ Nel senso che «le Costituzioni vivono attraverso il tempo, sono un'esperienza che si sviluppa nel tempo, legando le storie (e talvolta le "scorie") del passato e gli obiettivi da realizzare nel presente e futuro. Le norme costituzionali sono soprattutto principi, o norme programmatiche. Entrambe queste due categorie normative ambiscono a conformare un futuro, a plasmarlo in senso (almeno dichiaratamente) migliorativo rispetto alle condizioni dell'oggi»: D'Aloia, 2023, p. 187.

⁹² Spadaro, 2008, p. 177 ss. e p. 196, afferma che «[u]n giurista tradizionale può arrivare a concepire, per esempio e tutt'al più, la tutela del diritto del nascituro all'eredità, in quanto l'aspettativa di quest'ultima appare ravvicinata nel tempo (al massimo nove mesi). Tale aspettativa di solito è protetta dagli ordinamenti positivi e risulta quindi tecnicamente affrontabile. Difficilmente accetterà, invece, di discutere di situazioni giuridiche, attive o passive – relative a soggetti assolutamente vaghi e incerti (non esistendo ancora) e così lontani nel tempo (generazioni future) da apparire – del tutto ipotetiche al pari, del resto, degli stessi titolari», preferendo trattare «di un'aspettativa collettiva di genere (umano)».

⁹³ Porena, 2022, p. 138, ritiene, però, «del tutto arbitrario e moralmente irrilevante» l'aspetto «della nascita della persona in una generazione piuttosto che in un'altra».

⁹⁴ D'Orazi, p. 101.

⁹⁵ Hohfeld, 1913, *passim*.

soggetto che pretende; se vi è un interesse, deve esistere il soggetto che ne è titolare⁹⁶. Per naturale precipitato logico di questa impostazione⁹⁷, se esiste il titolare di una situazione giuridica soggettiva allora questi deve essere un soggetto di diritto, vale a dire una persona giuridica. Dunque, sulla scorta delle evidenze appena abbozzato, parte della dottrina ha sostenuto che le «generazioni future» non possono vantare⁹⁸ diritti, ma solo *crediti morali*, per il semplice fatto che esse non esistono⁹⁹. Ancora, altri studiosi¹⁰⁰ hanno definito i diritti delle «generazioni future» alla stregua di *espressioni imprecise*¹⁰¹: proprio perché “future” esse non hanno alcun diritto da vantare nei confronti delle generazioni temporalmente antecedenti. Sotto altro correlato aspetto, poi, le «generazioni future» – allorquando esse verranno ad esistenza –, non possono certo convenire in giudizio gli antenati (magari non più in vita), le cui azioni sono oramai considerate erose dal tempo, rispetto ai quali non vi è alcun margine di tutela¹⁰² e in capo ai quali difficilmente¹⁰³ residua una *responsabilità* legata ad una loro *legittimazione passiva* a presidio dei diritti di una *indistinta*¹⁰⁴ collettività che, al compimento del *fatto* (a distanza di tempo manifestatosi come controverso), non era ancora esistente.

⁹⁶ Pino, 2009, pp. 487-506.

⁹⁷ Non potendo qui approfondire compiutamente sia consentito almeno una menzione al monumentale studio (apparso nel 1994 nell'originale versione *Theorie der Grundrechte*), di Robert Alexy, il quale ha sostenuto – si v., Alexy, 2012, pp. 212-213 – che la «base della teorica analitica dei diritti è una tripartizione delle posizioni da indicare come “diritti” in (1) diritti a qualcosa (*Rechte auf etwas*), (2) libertà e (3) competenze. [...] *a* ha verso *b* un diritto a *G*. Questa proposizione rende evidente che il diritto a qualcosa può essere inteso come una relazione a tre posti, di cui il primo elemento è *titolare* (*Träger*) o possessore del diritto (*a*), il secondo elemento è *destinatario* del diritto (*b*) e il terzo elemento è l'oggetto del diritto (*Gegenstand*, *G*) [...]».

⁹⁸ Fracchia, 2021, p. 62: «Decisivo, tuttavia, pare un altro elemento: la relazione (ancora tutta da indagare) tra generazioni presenti e generazioni future è caratterizzata da uno squilibrio, nel senso che la generazione futura è letteralmente in balia delle scelte compiute da quella attuale».

⁹⁹ Beckerman, 2006, pp. 53-54.

¹⁰⁰ Cirillo, 2023b, pp. 641-668.

¹⁰¹ Cirillo, 2023a, p. 5 e ss.

¹⁰² D'Aloia 2016, p. IX, invece, sostiene che «[...] appare riduttivo far dipendere non solo il carattere fondamentale quanto l'esistenza stessa di un diritto dal grado e dall'intensità degli strumenti di tutela azionabili dai titolari del diritto medesimo.».

¹⁰³ Cinelli, 2025, p. 10.

¹⁰⁴ Cirillo, 2023a, p. 5: «Intanto, emerge soprattutto un problema quantitativo: ci si può chiedere chi siano esse, in quale numero si presenteranno, di quanti individui ciascuna sarà formata.».

Non mancano, a dire il vero, voci contrarie secondo le quali «l'ordinamento contempla altre forme di tutela, che appaiono comunque funzionali alla difesa della posizione giuridica delle generazioni future nel tempo presente»¹⁰⁵. Vagliando tale filone argomentativo, quindi, «una norma di legge in materia ambientale potrà essere dichiarata incostituzionale per violazione dell'art. 9 Cost. nella sua attuale formulazione, se ritenuta ingiustamente lesiva dell'interesse delle generazioni future. Allo stesso modo, risulterà viziato e dunque annullabile l'atto amministrativo che, per il suo contenuto discrezionale, abbia prescelto, fra le varie alternative possibili, l'opzione che massimizza il beneficio presente, non curandosi anche dell'interesse delle future generazioni»¹⁰⁶.

Il ragionamento è rinfrancato sostenendo che, proprio in quanto tali, le «generazioni future», cui la nuova formulazione dell'art. 9 Cost. riconosce un «interesse», sono da considerarsi alla stregua di un soggetto giuridico, potenzialmente in grado di essere titolare di posizioni giuridiche soggettive¹⁰⁷. Si tratta, però, per stessa ammissione dei fautori¹⁰⁸, di una sorta di *dovere di protezione*¹⁰⁹ che può ricavarsi direttamente dal contratto sociale fondativo dell'ordinamento e dai correlati doveri inderogabili di solidarietà, in una prospettiva evidentemente immanente e intergenerazionale¹¹⁰.

¹⁰⁵ D'Orazi, 2022, p. 102.

¹⁰⁶ *Ibidem*.

¹⁰⁷ *Ivi*, p. 103.

¹⁰⁸ *Ibidem*.

¹⁰⁹ Imbellone, Laffusa, 2023, p. 506: «Gli uomini sono compartecipi del destino degli altri uomini, in un'ottica di reciprocità e tale compartecipazione diviene su un piano etico 'responsabilità'. Tale piano, però, non è valicabile ulteriormente; infatti, laddove si discorrere di doveri intergenerazionali ha, come concetto connesso a quello di dovere, non il diritto soggettivo, bensì la responsabilità: Ciaramelli, Menga (eds.), 2017, *passim*. Altresì, Míguez Núñez, 2021, p. 84 e ss., chiarita la «nota distinzione: obbligo e dovere» sostiene che «la nozione generica di dovere ha radici e connotazioni che esulano dal diritto» (cit., p. 85) talché «Il dovere è pertanto connaturale all'uomo dal momento in cui si organizza in comunità, la quale impone la necessità di conservare la sfera d'interessi altrui per garantire un'armonica convivenza» (*ibidem*).

¹¹⁰ Porena, 2022, pp. 121-143; Cinelli, *op. cit.*, p. 10, rimarca sostenendo «[...] l'inserimento del comma 3 nel corpo dell'art. 9 Cost. rappresenta per i sostenitori dell'indeterminata dilatabilità del vincolo solidaristico l'atteso supporto del diritto positivo, atto ad accreditare definitivamente quell'assunto. Un'interpretazione che presuppone l'implicito riconoscimento di un specifico diritto soggettivo in capo a soggetti non ancora esistenti [...] Un presupposto, però, solo apparentemente ragionevole: non fosse altro per l'impattante ripercussione sull'impostazione appena descritta».

Senza svilire la tendenza delle disposizioni costituzionali a salvaguardare i beni destinati ai posteriori così rivelando la loro intrinseca proiezione intertemporale¹¹¹, l'interpretazione estensiva del concetto di «popolo» è limitata *in nuce* anche laddove «integra attraverso il diritto e l'unità politica una comunità già esistente ed è su questa che ricade la responsabilità e il dovere di preservare le risorse, i beni, il paesaggio che le è stato tramandato dalle generazioni precedenti»¹¹².

Peraltro, tale ragionamento, ove pure accolto¹¹³, non dà origine comunque a diritti di generazioni ancora non esistenti, ma a doveri¹¹⁴ e responsabilità in capo a una generazione già soggetto di diritto¹¹⁵.

Il «popolo» attuale, quindi; e non già il “popolo del futuro”; e senza perciò essere tacciati di prediligere (sterili) egoismi.

6. L'INCOGNITA SULL'ESERCIZIO DEL POTERE E DINTORNI

Progredendo nella disamina, l'interesse delle «generazioni future» sembra scontrarsi con le modalità di esercizio della sovranità (nel senso sopra esposto) per il tramite di un centro di potere, superiore ad ogni altro, al quale la collettività è subordinata¹¹⁶. Indubbiamente, le questioni qui sollecitate sono ancor più complicate¹¹⁷ di come si può rappresentarle e, parimenti, gli schemi semplificativi sono pressoché approssimativi. La prospettiva dalla quale osservare il tema suggerisce molti spunti e suggestioni: la resistenza di sviluppi teorici *antichi* e l'urgenza delle cose “del futuro” che potrebbero accadere.

Il *potere* e *chi lo detiene* compendia – forse superficialmente ma, almeno, con limpidezza di prospettazione – la dimensione problematica: nessun «popolo» attuale può impegnare il successivo¹¹⁸.

¹¹¹ D'Aloia, 2017, *passim*; Ciolli, 2021, p. 60.

¹¹² Ciolli, 2021, p. 61.

¹¹³ *Ibidem*, le definisce «categorie incerte e nebuloze».

¹¹⁴ Jonas, 2002, p. 16 e ss.

¹¹⁵ Porena, 2022, p. 135.

¹¹⁶ Modugno (ed.), 2021, p. 52.

¹¹⁷ Si v., ad es., l'indagine teorica che prende avvio, a sua volta, da alcune teorie: Greco, 2018, pp.249-264.

¹¹⁸ Porena, 2022, p. 129, rileva, sul punto, che «la trasmissione intergenerazionale delle identità e delle responsabilità collettive è un altro tema».

La pretesa – ove ritenuta tale in termini giuridici – delle «generazioni future» al mantenimento delle condizioni utili al godimento dei diritti inviolabili funge piuttosto da appello all'adempimento di doveri di solidarietà politica, economica e sociale. Dunque, un dovere posto in capo al «popolo» (attuale) che è proteso, al più, ad autolimitare il proprio *potere* al fine di occuparsi degli imprecisati bisogni e necessità di «popolo del futuro» indeterminabile nella sua consistenza.

La giuridizzazione dell'«interesse delle generazioni future» non permette di considerare disponibile alcun potere in capo al «popolo del futuro», bensì, semmai, un *onere morale* di coloro i quali lo *esercitano* nel tempo e nello spazio attuale. Tutto a voler concedere, «le generazioni non si trasmettono reciprocamente il pianeta, né – per ipotesi – lo consegnano tal quale lo hanno ricevuto a quelle successive»¹¹⁹.

Indubbiamente le «generazioni future» hanno acquisito una densità costituzionale, ma non per questo partecipano *sic et simpliciter* la nozione di «popolo» appalesandosi «titolari» di una sovranità che non possono, tuttavia, esercitare.

7. CONSIDERAZIONI FINALI

Accostando¹²⁰ la narrazione «tradizionale» del «popolo» a quella «ideale» del «popolo del futuro», ossia portatore di un «interesse» legato alle «generazioni» prossime, non può che rilevarsi la *diversità* tra le due entità. Per logica conseguenza e difettando delle caratteristiche proprie, la seconda non è assumibile alla prima. Il «popolo del futuro» concretizza, al più, le sembianze di una *metafora enfatica* utilizzata per indicare l'attenzione alla protezione ambientale (la quale risulta maggiormente evocata negli studi di settore). Pertanto, esso si *dissolve* dinanzi allo snodo di ordine teorico finalizzato a riscontrare «chi è» il «popolo» e/o «chi sono» gli individui che lo compongono, «dove stanziano», «quale potere» esercitano nonché,

¹¹⁹ Cirillo, 2023a, p. 6. Per colmare questo «vuoto» avanza l'idea – occorrerà eventualmente sottoporla ad indagine accurata – di una «Costituzione per la terra»: Ferrajoli, 2022, *passim*.

¹²⁰ Porena, 2022, p. 131, sostiene che «il tema delle future generazioni non introduca un'insopportabile lacerazione delle categorie tradizionalmente in uso presso i giuristi ma si iscriva, piuttosto, all'interno di un coerente percorso evolutivo attraversato nel tempo dai diversi orientamenti tra cui, ovviamente, il nostro».

infine, “cosa sono” realmente questi «interessi» oggetto di protezione¹²¹ e di “come” possono funzionare dal punto di vista dell'*azionabilità*¹²² giuridica. In altri termini: l'affiorare del “popolo del futuro” all'interno delle disposizioni costituzionali non esplicita certo che «i problemi teorici – come anche quelli pratici – siano del tutto e definitivamente superati»¹²³. Sostare in questa *impasse* è una possibilità esclusiva anche per il giurista; le sfide indubbie sfide epocali e la gracile condizione umana non possono offuscare la visuale che interpella, pur sempre, un'analisi rigorosa del *possibile*.

Paradossalmente sono *le scelte* degli attori odierni (*rectius*: del «popolo», quello *attuale* beninteso) – come nel caso paradigmatico del cambiamento climatico – che determinano (o potrebbero determinare) il mancato godimento dei beni ambientali da parte delle «generazioni future». In questo senso, approssimativamente, suole perseguirsi un minor impatto sul *futuro godimento*, legiferando, magari, sull'utilizzo consapevole di alcuni materiali o beni. Ciò però replica, ciclicamente, per tornare a quanto si è sostenuto nel corpo del saggio, un approdo immune da pretesti: la scelta immanente – anche laddove positiva e favorevole – è “subita” dagli “individui futuri” (peraltro intesi rappresentazione del presente) ed è, in ogni caso, assunta da altri che così facendo procedono per supposizioni. L'«interesse» stesso oggetto di protezione non è concretamente legato al «popolo», bensì riguarda attori non coinvolti¹²⁴ (e non coinvolgibili) nel processo decisionale¹²⁵, fosse anche inteso in termini processo di produzione legislativa.

È ciò che *significa* il sintagma «popolo» che allontana le «generazioni future» dal qualificarsi come tale nella loro verosimile

¹²¹ Porena, 2018, *passim*.

¹²² Si v. però, *retro*, nt. 102. A tal riguardo, in prossimità della pubblicazione del presente saggio, la Corte di Cassazione ha pronunciato un interessante ordinanza nella quale, decidendo sull'eccepito difetto di giurisdizione del Giudice italiano a conoscere la *quaestio iuris*, ha esposto passaggi interessanti e senz'altro meritevoli di approfondimento: si v., Cass. Civ, sez. Un., ord. n. 20831 del 2025 (pubbl. il 21/07/2025).

¹²³ Porena, 2018, p. 132.

¹²⁴ Porena, 2022, p. 134, secondo il quale «non conoscendo l'identità degli individui che formeranno le generazioni future ignoriamo, di conseguenza, anche quali saranno le loro preferenze [...]».

¹²⁵ Problema che investe anche con riferimento all'«allocazione delle risorse», come ben espresso da Luciani, 2018, p. 436.

struttura e, tutto a voler accordare, sarebbe nondimeno sottoposta a dilemmi consustanziali e tensioni implicite.

BIBLIOGRAFIA

Alexy R., 2012 (1994): *Teoria dei diritti fondamentali*, trad. it., Bologna, il Mulino.

Amato G., 1962: *La sovranità popolare nell'ordinamento italiano*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, p. 74 e ss.

Anelli F., 2019a: *Il popolo. Semi teologici di Francesco*, Cinisello Balsamo (Milano), San Paolo Edizioni.

Anelli F., 2019b: *Teologia del popolo. Radici, interpreti, profilo*, Bologna, Edizioni Dehoniane Bologna.

Ascheri M., 2002: *Il 'popolo' tra antico regime e lunga durata*, in Delille G., Savelli A. (eds.), *'Essere popolo': Prerogative e rituali d'appartenenza nelle città italiane d'antico regime*, Firenze, Polistampa, pp. 173-184.

Azzariti G.: 2014: *La Costituzione come norma e la crisi del costituzionalismo contemporaneo*, in Azzariti G., Dellavalle S. (eds.), *La crisi del costituzionalismo e ordine giuridico sovranazionale*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, pp. 13-33.

Ballore Pallieri G., 1953: *Diritto costituzionale*, Milano, Giuffrè.

Barile P., 1978: *Istituzioni di diritto pubblico*, Padova, Cedam.

Barile P., Cheli E., Grassi S. (eds.), 2011: *Istituzioni di diritto pubblico*, Padova, Cedam.

Bartolucci L., 2021: *Il più recente cammino delle generazioni future nel diritto costituzionale*, in "Osservatorio AIC", fasc. n. 4, pp. 212-230.

Benvenuti M., 2015: *Divagazioni su popolo e populismo a partire dall'attuale orizzonte costituzionale italiano*, in Chiarelli R. (ed.), *Il populismo tra storia, politica e diritto*, Soveria Mannelli, Rubbettino.

Berckerman W., 2006: *The impossibility of a theory of intergenerational justice*, in Tremmel J. C. (ed.), *Handbook of Intergenerational Justice*, Cheltenham, Edward Elgar Publishing.

Bifulco R., D'Aloia A. (eds.), 2008: *Un diritto per il futuro. Teorie e modelli dello sviluppo sostenibile e della responsabilità intergenerazionale*, Napoli, Jovene editore.

- Bindi E., 2018: *Articolo 101*, in Clementi F., Cuocolo L., Rosa F., Vige-
vani G.E. (eds.), *La Costituzione italiana. Commento articolo per
articolo*, vol. II, Bologna, il Mulino, pp. 257-262.
- Bixio A., 2016: *La statualità come momento di una teoria giuridi-
ca della società*, in Longo M., Spina F. (eds.), *La passione per il
sociale. Scritti per Marcello Strazzeri*, Lecce, Pensa MultiMedia
editore.
- Buffoni, 2025: *Il referendum abrogativo e costituzionale, ovvero dell'i-
nizio e della fine della Costituzione*, in Caridà R., Pupo V. (eds.), *I
referendum nell'esperienza repubblicana. Atti del Convegno Annua-
le dell'Associazione "Gruppo di Pisa" (Catanzaro, 21 e 22 giugno
2024)*, Napoli, Editoriale Scientifica.
- Carlassare L., 2016: *Rappresentanza politica e partiti tra pubblico e
privato*, in Mannella F. (ed.), *Unità della scienza giuridica. Problemi
e prospettive. Giornata di studi in onore di Margherita Raveraira*,
Napoli, Editoriale Scientifica.
- Ciaramelli F., Menga F.G. (eds.), 2017: *Responsabilità verso le gene-
razioni future. Una sfida all'etica, al diritto e alla politica*, Napoli,
Editoriale Scientifica.
- Cinelli M., 2025: *Tutela sociale delle generazioni future, principio di
solidarietà e precetti costituzionali (a proposito di un Seminario
interdisciplinare)*, in *"La previdenza forense"*, n. 1, gennaio-aprile
2025, pp. 7-12.
- Ciolfi I., 2021: *Diritti delle generazioni future, equità intergenerazio-
nale e sostenibilità del debito. Riflessioni sul tema*, in *"Diritto &
Conti"*, fasc. n. 1, pp. 55-56.
- Cirillo F., 2023a: *L'interesse delle future generazioni: ragionamenti fallaci
e interpretazioni sostenibili*, in *"AmbienteDiritto"*, fasc. n. 2, pp. 1-16.
- Cirillo F., 2023b: *«Anche nell'interesse delle future generazioni?»
Un'indagine sul richiamo alla posterità*, in *"DPCE Online"*, s.p. 2,
pp. 641-668.
- Clementi F., 2022: *La riforma dell'art. 9 Cost. e l'Enciclica Laudato Si':
tre prospettive comuni*, in *"Jus. Rivista di scienze giuridiche"*, fasc.
n. 3, pp. 331-348.
- Corte cost., n. 68 del 1978

- Cortese F., 2025: *Ripopolare il popolo*, in "il Mulino, Rivista trimestrale di cultura e di politica", fasc. 2, pp. 71-79.
- Crisafulli V., 1955: *La sovranità popolare nella Costituzione italiana*, in AA VV. (eds.), *Scritti giuridici in memoria di Vittorio Emanuele Orlando*, Padova, Cedam.
- Crisafulli V., 1970: *Lezioni di diritto costituzionale. II. Introduzione al diritto costituzionale*, Padova, Cedam.
- Crisafulli V., 1985: *La sovranità popolare nella Costituzione italiana*, in Id., *Stato popolo governo. Illusioni e delusioni costituzionali*, Milano, Giuffrè.
- Crisafulli V.: 1964: *La continuità dello Stato*, in "Riv. dir. intern.", 1964.
- Cuccodoro E., 2003: *Territorio misura di sovranità*, Taranto, Mendese.
- Cuccodoro E., 2019: "Quale territorio", "quale rappresentanza" ?, in Marzo R. (ed.), *Dinamiche costituzionali contemporanee. Sfide della complessità*, Napoli, Editoriale Scientifica, pp. 121-141.
- D'Alessandro G., 2007: *Istituzioni e territorio*, in Cuccodoro E. (ed.), *Studi sul territorio*, in *Quaderni di Nuova Rass. di leg., dottr. e giur.*, fasc. n. 6, Firenze, Nocchioli editore, pp. 564-569.
- D'Aloia A., 2016: *Generazioni future* (dir. Cost.), in "Enciclopedia del diritto", Annali vol. IX, Milano, Giuffrè, pp. 311-390.
- D'Aloia A., 2017: *Costituzione protezione delle generazioni future?*, in Ciammarelli F., Menga F.G. (eds.), *Responsabilità verso le generazioni future*, Napoli, Editoriale Scientifica, pp. 293-237.
- D'Aloia A., 2022: *Prmissime riflessioni intorno alla l. cost. 1/2022 in materia di tutela dell'ambiente*, "fededealismi.it", paper, 6 aprile 2022, pp. 1-8.
- D'Aloia A., 2023: *Il diritto di fronte all'incertezza del futuro*, in "Forum di Quaderni Costituzionali", fasc. 3, pp. 180-195.
- D'Orazi C., 2022: *Le generazioni future e il loro interesse: oggetti sconosciuti di rilievo costituzionale. Osservazioni a prima lettura della l. cost. n. 1/2022*, in "BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto", fasc. n. 2, pp. 93-114.
- Esposito C., 1948: *Commento all'art. 1 della Costituzione della Repubblica Italiana*, Napoli, CEM.

- Esposito C., 1954: *Commento all'art. 1 della Costituzione*, in Id., *La Costituzione. Saggi*, Padova, Cedam.
- Falzone V., Palermo F., Cosentino F. (eds.), 1948: *La Costituzione della Repubblica Italiana illustrata con i lavori preparatori*, Roma, Camera dei deputati.
- Ferrajoli L., 2022: *Una Costituzione per la Terra. L'umanità al bivio*, Milano, Feltrinelli.
- Ferrara G., 1998: *Sulla rappresentanza politica. Note di fine secolo*, in *Riv. Dir. Cost.*, fasc. n. 1/1998, Torino, Giappichelli, pp. 20-56.
- Fracchia F., 2021: *I doveri intergenerazionali. La prospettiva dell'amministrativista e l'esigenza di una teoria generale dei doveri intergenerazionali*, in Pantalone P. (ed.), *Doveri intergenerazionali e tutela Dell'ambiente. Sviluppi, sfide e prospettive per Stati, imprese e individui. Atti del Convegno svoltosi presso l'Università degli Studi di Milano (7 ottobre 2021)*, Modena, STEM Mucchi editore, pp. 55-69.
- Gemma G., 2021: *Il popolo non esiste, la democrazia invece sì!*, in *"laCostituzione.info"*, paper, 17 novembre 2021.
- Gemma G., 2020: *Diritti delle generazioni future: necessità e limiti di una loro tutela giuridica*, in *"Dir. e soc."*, fasc. 3, pp. 427-475.
- Girelli F., 2018: *Il mandato parlamentare e lo spazio della sua "libertà". Per una lettura combinata degli artt. 67 e 68 della Costituzione*, Napoli, Editoriale Scientifica.
- Greco T., 2018: *Da dove vengono i diritti delle generazioni future?*, in *"Etica&Politica"*, fasc. 1, pp. 249-264.
- Hohfeld W.N., 1913: *Some Fundamental Legal Conceptions as Applied in Judicial Reasoning*, in *"Yale Law Journ"*, n. 1, pp. 16-59.
- Imbellone M., Lafussa A., 2023: *Il carattere inter-generazionale del "diritto all'ambiente": un paradigma di solidarietà e responsabilità pro futuro*, in *"DPCE Online"*, s.p. 2, pp. 641-668.
- Joanas H., 2002: *Il principio di responsabilità. Un'etica per la società tecnologica*, Torino, Einaudi.
- Lavagna C., 1957: *Diritto costituzionale*, Milano, Giuffrè.
- Luciani M., 2000: *Diritti sociali e integrazione europea*, in *"Politica del diritto"*, fasc. 3, pp. 367-406.

- Luciani M., 2013: *Sulla dottrina della democrazia in Benedetto XVI*, in Cartabia M., Simoncini F. (eds.), *La Legge di Re Salomone. Ragione e diritto nei discorsi di Benedetto XVI*, Milano, BUR Rizzoli.
- Luciani M., 2018: *Generazioni future, spesa pubblica e vincoli costituzionali*, in Bifulco R., D'Aloia A. (eds.), 2008: *Un diritto per il futuro. Teorie e modelli dello sviluppo sostenibile e della responsabilità intergenerazionale*, Napoli, Jovene editore.
- Malvicini M., 2022: *Costituzione, legge e interesse intergenerazionale: tutela dei diritti e vincoli legislativi*, in "BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto", fasc. n. 2, pp. 183-202.
- Marcenò V., 2025: *Il primo libro di diritto*, Torino, Einaudi.
- Martinelli C., 2018: *Articolo 67*, in Clementi F., Cuocolo L., Rosa F., Vigevari G.E. (eds.), *La Costituzione italiana. Commento articolo per articolo*, vol. II, Bologna, il Mulino, pp. 72-76.
- Menga F., 2014: *Per una giustizia iperbolica e intempestiva. Riflessioni sulla responsabilità intergenerazionale in prospettiva fenomenologica*, in "Diritto&Questioni Pubbliche", pp. 711-793.
- Merker N., 2009: *Ma il popolo che cos'è? (per un'analisi dei concetti)*, in "Giornale di storia costituzionale", fasc. n. 18 (semestre 2009), pp. 13-27.
- Messner C. (ed.), 2007: *Filosofie e teorie del diritto. II. Prospettive del secolo breve*. Lecce, Pensa MultiMedia editore.
- Míguez Núñez R., 2021: *Brevi osservazioni sui doveri intergenerazionali a tutela dell'ambiente nel diritto civile*, in Pantalone P. (ed.), *Doveri intergenerazionali e tutela Dell'ambiente. Sviluppi, sfide e prospettive per Stati, imprese e individui. Atti del Convegno svoltosi presso l'Università degli Studi di Milano (7 ottobre 2021)*, Modena, STEM Mucchi editore, pp. 84-92.
- Modugno F. (ed.), 2021: *Diritto pubblico*, Torino, Giappichelli.
- Modugno F., 2002: *Diritto pubblico generale*, Roma-Bari, Laterza.
- Molfetta A., 2023: *L'interesse delle future generazioni oltre la riforma degli articoli 9 e 41 della Costituzione*, in "Rivista AIC", fasc. n. 2, pp. 222-243.
- Morrone A., 2018: *Articolo 1*, in Clementi F., Cuocolo L., Rosa F., Vigevari G.E. (eds.), *La Costituzione italiana. Commento articolo per articolo*, vol. II, Bologna, il Mulino, pp. 13-20.

- Mortati C., 1952: *Istituzioni di diritto pubblico*, Padova, Cedam.
- Nocilla D., 1985: *Popolo* (voce), in *"Enc. Dir., XXXIV"*, Milano, Giuffrè, pp. 342-343.
- Nocilla D., Ciaurro L., 1987: *Rappresentanza politica* (voce), in *"Enc. dir., Annali"*, XXXVIII, Milano, Giuffrè.
- Palombino G., 2020: *La tutela delle generazioni future nel dialogo tra legislatore e Corte costituzionale*, in *"federalismi.it"*, fasc. n. 24, pp. 242-272.
- Parfit D., 1984: *Reasons and Person*, Oxford, Oxford University Press.
- Pinna P., 2019: *Il popolo rappresentato*, Torino, Giappichelli.
- Pino G., 2009: *Diritti soggettivi. Lineamenti di un'analisi teorica*, in *"Materiali per una storia della cultura giuridica"*, fasc. 2, pp. 487-506.
- Porena D., 2018: *Il principio di sostenibilità. Contributo allo studio di un programma costituzionale di solidarietà intergenerazionale*, Torino, Giappichelli.
- Porena D., 2022: *«Anche nell'interesse delle generazioni future». Il problema dei rapporti intergenerazionali all'indomani della revisione dell'art. 9 della Costituzione*, in *"federalismi.it"*, fasc. n. 15, pp. 121-143.
- Principato L., 2012: *Il divieto di mandato imperativo da prerogativa regia a garanzia della sovranità assembleare*, in *"Rivista AIC"*, fasc. 4, pp. 1-24.
- Prosperetti G., 2024: *La tutela costituzionale dell'ambiente per le future generazioni in riferimento alla giurisprudenza della Corte Edu*, in *"cortecostituzionale.it"*, paper, pp. 1-11.
- Ricciardi M., 1990: *Linee storiche sul concetto di popolo*, in *"Annali dell'istituto storico italo-germanico in Trento"*, fasc. n. 18, pp. 303-369.
- Romano S., 1946: *L'ordinamento giuridico*, Macerata, Quodlibet.
- Romboli R., 1984: *Problemi interpretativi della nozione giuridica di popolo*, in *"Rivista trimestrale di diritto pubblico"*, 1984, pp. 159-180.
- Romeo G., 2025: *Il dinamismo costituzionale del popolo*, in *"www.rivistailmulino.it"*, 10 gennaio 2025.

Rossano C., 2006: *Manuale di Diritto Pubblico*, Napoli, Jovene editore.

Ruggeri A., 2022: *Il popolo soggetto politico inesistente? (Dialogando con Gladio Gemma su una questione di cruciale rilievo tecnico)*, in "Osservatorio sulle fonti", fasc. n. 2, pp. 111-129.

Sandulli A. M., 1990: *Verso lo Stato sociale, consolidando la democrazia (frammenti di idee)*, in Id., *Scritti giuridici*, vol. II, Napoli, Jovene editore.

Scaccia G., 2017: *Il territorio fra sovranità statale e globalizzazione dello spazio economico*, in AA. VV. (eds.), *Di alcune grandi categorie del diritto costituzionale. Sovranità, Rappresentanza, Territorio. Atti del XXXI Convegno annuale di Trento, 11-12 novembre 2016*, Napoli, Jovene editore.

Scorrano F., 2022: *La dimensione regale del Popolo di Dio nella Costituzione Lumen Gentium*, Assisi, Cittadella Editrice.

Spadaro A., 2008: *L'amore dei lontani: universalità e intergenerazionalità dei diritti fondamentali fra ragionevolezza e globalizzazione*, in "Diritto e società", fasc. 2, pp. 169-217.

Tosato E., 1957: *Sovranità del popolo e sovranità dello Stato*, in "Rivista trimestrale del diritto pubblico", p. 39 e ss.

Violini L., Formici G., 2021: *Doveri intergenerazionali e tutela dell'ambiente: riforme costituzionali e interventi della giurisprudenza*, in Pantalone P. (ed.), *Doveri intergenerazionali e tutela Dell'ambiente. Sviluppi, sfide e prospettive per Stati, imprese e individui. Atti del Convegno svoltosi presso l'Università degli Studi di Milano (7 ottobre 2021)*, Modena, STEM Mucchi editore, pp. 32-54.

Zagrebelsky G., 2017: *Diritti per forza*, Torino, Einaudi.